



REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Fenomeni di doppia imposizione economica e giuridica

Dott. Canonica Christian, Wealth Management Services, Director
4 aprile 2017

Performance creates trust

Indice

1. Introduzione
2. Metodi interni per evitare/ ridurre la doppia imposizione
3. Metodi convenzionali per prevenire la doppia imposizione
4. Accordo sulla tassazione del risparmio



REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Introduzione

DOPPIA IMPOSIZIONE

manifestazione da parte di Stati diversi (autorità fiscali) di avere una pretesa impositiva su un **determinato reddito**

DUE TIPOLOGIE

Doppia imposizione economica:

contribuenti diversi tassati sul medesimo reddito (es. utili societari)

Doppia imposizione giuridica:

stesso contribuente tassato due volte sullo stesso reddito (es. tassazione Stato fonte / Stato residenza)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Introduzione

PRETESA IMPOSITIVA

Soggetti residenti tassati sul reddito **ovunque prodotto** (worldwide Income)

Soggetti non residenti tassati sul reddito prodotto sul **territorio nazionale**

Principio sancito dall'**art.3 Tuir** (D.P.R. 22/12/1986 n. 917)



Fenomeni di doppia imposizione

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

RIMEDI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE

- Metodo dell'esenzione: Stato di residenza rinuncia alla tassazione
- Metodo del credito dell'imposta: Stato di residenza concede una **detrazione** per le imposte alla fonte

Art. 165 Tuir prevede il metodo del credito d'imposta (chiarimenti CM n. 9/E del 2015)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

CONDIZIONI APPLICABILITA' ART. 165 TUIR

Produzione di **reddito estero**

Reddito estero concorre alla formazione del **reddito complessivo**

Imposte estere a titolo **definitivo** (irripetibilità)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

LIMITI DEL CREDITO

Detrazione dell'imposta netta fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero al lordo di eventuali costi e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta

RE/RCN * IMPOSTA ITALIANA (al netto di deduzioni e detrazioni)

Detrazione possibile nel periodo d'imposta cui appartiene il reddito estero a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

REDDITI PARZIALMENTE IMPONIBILI

Parziale formazione del reddito complessivo (es. dividendi partecipazione qualificate)



Imposta applicata all'estero va ridotta proporzionalmente in misura corrispondente

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

LIMITI DEL CREDITO

Detrazione non concessa in caso di omessa presentazione della dichiarazione (art. 165 comma 8 TUIR)

CM n. 9/E del 2015 riconoscimento del credito in caso di presentazione **dichiarazione integrativa**

Country limitation: detrazione per imposte estere effettuate separatamente per ciascuno Stato (art. 165 comma 3 TUIR)

*Rapporto tra reddito estero per ogni singolo Stato reddito complessivo
Totale crediti imposta non deve superare imposta netta italiana*

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

MECCANISMO «NETTO DI FRONTIERA»

Art. 27 comma 4-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600



Ritenute effettuate sui dividendi sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi interni per evitare/ridurre la doppia imposizione

LIMITI AL MECCANISMO

Portata limitata



Solo su dividendi / interessi al lordo di frontiera




Applicata soltanto dagli intermediari residenti

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi convenzionali per prevenire la doppia imposizione

MODELLI DI CONVENZIONE



Ripartire la potestà impositiva prevista dalle norme interne



Applicazione del modello OCSE (es. Italia – Svizzera entrata in vigore 27 marzo 1979)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi convenzionali per prevenire la doppia imposizione

CONVENZIONI

Metodo dell'esenzione (*art. 23A modello OCSE*)

o

Metodo del credito d'imposta (*art. 23B modello OCSE*)

Principio generale: in caso di conflitto la norma convenzionale prevale su quella interna / unica eccezione: norma interna più favorevole per il contribuente (art. 169 TUIR)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi convenzionali per prevenire la doppia imposizione

LIMITI DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE



Convenzione stabilisce un ammontare **massimo** d'imposta dello Stato della fonte

Stato della fonte può:

Applicare l'aliquota più **favorevole** previsto dalla convenzione
Riconosce al contribuente la possibilità di richiedere il **rimborso**

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Metodi convenzionali per prevenire la doppia imposizione

ISTANZA DI RIMBORSO

Richiesta effettuata direttamente dal contribuente allo Stato della fonte (autorità fiscali)

Certificato di residenza fiscale «modello standard» (Provvedimento AdE luglio 2013)

Per la Svizzera Modulo 95 (entro il terzo anno successivo scadenza dividendi e interessi)

Per soggetti non residenti : diversi modelli a seconda del reddito (Provvedimento AdE luglio 2013)

Centro Operativo Pescara

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Accordo sulla tassazione del risparmio

PREMESSA

Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003

Pagamento di interessi (cedole e proventi da fondi obbligazionari) effettuati da un **agente pagatore** estero a favore di beneficiari effettivi residenti in uno **Stato membro EU**, soggetti a una ritenuta (attualmente 35%)

No prelievo in caso di autorizzazione all'agente pagatore di comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente dello Stato di residenza

Accordo tra Confederazione Svizzera e Comunità Europea che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva entrata in vigore 01 luglio 2005 (accordo sulla fiscalità del risparmio)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Accordo sulla tassazione del risparmio

DOPPIA IMPOSIZIONE

Prevista la possibilità per il contribuente che ha subito l'Euroritenuta di ottenere **l'eliminazione della doppia imposizione**



Art. 10 DLgs 18/04/2005 nr. 84 (che ha recepito la direttiva 2003/48/CE)

Credito d'imposta determinato ai sensi dell'art. 165 TUIR (nel caso in cui le condizioni sono soddisfatte)

o

Diritto di rimborso entro 48 mesi successivi (previsto anche dalla Circolare AdE 31.12.2005 n. 55/E)

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Accordo sulla tassazione del risparmio

NUOVE REGOLE

Direttiva 2014/48/UE

Rafforzare norme esistenti in materia di scambio di informazioni sui redditi

Promozione di un **approccio trasparente** evitando l'elusione con entità giuridiche interposte

Estendere il campo di applicazione ad altri prodotti finanziari

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Accordo sulla tassazione del risparmio

NUOVE REGOLE

27 maggio 2015 Protocollo di modifica Svizzera – UE

Ampliamento delle informazioni oggetto di scambio automatico

Applicazione dello scambio di informazioni anche con conti societari

Abbandono dell'applicazione dell'Euroritenuta quale alternativa allo scambio d'informazioni

Grazie per la vostra attenzione.

Bank Vontobel AG
Via al Forte 1
CH-6901 Lugano
T: +41 58 283 23 11
vontobel.com/pb

